

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO**

DELIBERAZIONE N. 35 IN DATA 10/08/2016

OGGETTO: *Approvazione "Regolamento gestione diretta porti lacuali regionali"*

L'anno duemilasedici addì dieci del mese di agosto (10/08/2016) alle ore 09.15 in apposita sala della sede dell'Autorità di Bacino in Salò,

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle normative vigenti e dallo statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione.

All'appello risultano:

<i>Bernardo Berardinelli</i>	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
<i>Baccolo Lorenza</i>	<i>Vice-Presidente</i>	<i>presente</i>
<i>Maffi Maurizio</i>	<i>Consigliere</i>	<i>presente</i>

Le funzioni di verbalizzante sono assunte dal direttore dell'Autorità di Bacino ing. Fausta Tonni il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Bernardo Berardinelli nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO**

DELIBERAZIONE N. 35 IN DATA 10/08/2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

- che le Autorità di Bacino sono enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica ed autonomia organizzativa e contabile, costituiti per l'esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di demanio lacuale e sono disciplinate, nell'ordinamento e nel funzionamento, da proprio statuto e da propri regolamenti;

- la Giunta regionale ha adottato linee guida comuni per la predisposizione degli statuti, al fine di uniformare le modalità di funzionamento e la composizione degli organi delle autorità, nonché le relative attribuzioni;

RICHIAMATE

- la delibera di Assemblea Consortile n. 1 del 22/01/2013 avente ad oggetto: *"Approvazione in via definitiva Statuto Autorità di Bacino"*;

- la delibera di Assemblea dei Sindaci n. 3 del 22/02/2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, con la quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Autorità di Bacino;

VISTI

- l'art. 49, comma 1, della legge n. 6/2012 ove si dispone che

"I comuni e le autorità di bacino lacuale riconosciuti ai sensi dell'art. 48 gestiscono i porti lacuali, salvo che, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, non sia identificabile, nell'ambito dell'iniziativa privata, la capacità di perseguire egualmente gli obiettivi di interesse generale sotto il profilo del miglioramento dei livelli occupazionali e dello sviluppo turistico o ambientale o paesaggistico o culturale dell'area, relativi all'esercizio dell'attività portuale. Nel caso in cui i comuni o le autorità di bacino lacuale decidano di gestire direttamente tali porti lacuali, possono essere esentati dal pagamento del canone, purché si impegnino, con oneri integralmente a loro carico, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti stessi e al rispetto delle direttive regionali in proposito. Con convenzione tra la Regione e i comuni o le autorità di bacino lacuale sono definiti i canoni d'uso dei posti barca riscossi dall'ente e modulati sulla base dei servizi effettivamente svolti. Gli introiti dovranno comunque sempre essere reinvestiti nella gestione del porto o di altre pertinenze demaniali. I comuni e le autorità di bacino lacuale possono affidare la gestione ad aziende da essi dipendenti nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento delle autonomie locali..."

- l'art. 49 del regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 che disciplina le modalità di gestione diretta dei porti di proprietà regionale da parte dell'autorità portuale, prevedendo che:

"1. La gestione diretta dei porti regionali è disciplinata dall'art. 49, comma 1, secondo periodo e successivi, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6,

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO**

DELIBERAZIONE N. 35 IN DATA 10/08/2016

nonché da specifica convenzione con la Regione Lombardia anche per gli aspetti relativi alla durata della gestione.

2. *L'autorità portuale che decida di optare per la gestione diretta opera con riguardo ai porti del proprio territorio garantendo una gestione coordinata ed una ripartizione programmata dei costi e delle tipologie di uso tra i diversi porti.*
3. *L'autorità portuale approva un regolamento di gestione, previo parere favorevole della Direzione regionale competente.*
4. *L'autorità portuale introita la totalità dei canoni riscossi in vista della realizzazione delle finalità di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6".*

DATO ATTO

che in data 24/03/2016 è stata sottoscritta tra questo Ente e Regione Lombardia apposita convenzione per la gestione diretta dei porti lacuali regionali presenti sulla sponda bresciana del lago di Garda e del lago d'Idro;

PRESO ATTO

che l'art. 49, comma 3, del Regolamento regionale n. 9/2015 e l'art. 5, comma 1, della suddetta Convenzione dispongono che per la disciplina, la gestione e l'uso delle strutture portuali l'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro approvi apposito Regolamento di gestione, previo parere favorevole della Direzione regionale competente;

VISTA

l'allegata proposta di Regolamento, già illustrata nella seduta del 29 luglio u.s. all'Assemblea dell'Ente, che ha espresso parere favorevole in merito;

RITENUTO

di procedere all'approvazione in seno a questo Consiglio di Amministrazione del documento, onde trasmettere la copia approvata all'ufficio competente di Regione Lombardia;

RICHIAMATI:

- l'art. 48 del D. Lgs n. 267/2000 relativo alla competenza dell'organo esecutivo;
- la L. R. 04 aprile 2012, n. 6;
- il Regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9;
- lo Statuto dell'Autorità di Bacino.

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa,

1. di approvare il "Regolamento per la gestione diretta dei porti lacuali regionali" che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO**

DELIBERAZIONE N. 35 IN DATA 10/08/2016

2. di dare mandato al Direttore dell'Ente, ing. Fausta Tonni, di trasmettere l'atto così come approvato alla competente Direzione regionale onde raccoglierne il dovuto parere.

CON SUCCESSIVA ED UNANIME VOTAZIONE FAVOREVOLE, INOLTRE

DELIBERA

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DIRETTA DEI PORTI REGIONALI.

ART. 1

Gestione diretta dei porti regionali

Ai sensi dell'art. 49, comma 3°, del Regolamento regionale n. 9/2015 e in forza della convenzione sottoscritta con la Regione Lombardia in data 24/03/2016, l'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro ("Autorità Portuale") ha assunto la gestione diretta dei porti regionali. È tenuta, pertanto, all'approvazione di un apposito regolamento per la gestione dei porti regionali.

ART. 2

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri per l'assegnazione degli spazi acquei nei porti lacuali regionali, in adempimento a quanto previsto dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative conferite in materia di navigazione interna e demanio lacuale ai sensi della L.R. 4 aprile 2012, n. 6 e s.m.i. e delle disposizioni contenute nelle direttive emanate con deliberazione della Giunta Regionale n. 9 del 27 ottobre 2015.

ART. 3

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai porti regionali della sponda bresciana del lago di Garda e ai pontili galleggianti dei Comuni di Anfo, Idro e Bagolino.

ART. 4

Piano degli ormeggi

Nella stesura del Piano degli ormeggi l'Autorità Portuale rispetterà le seguenti precedenza:

- a) destinazione di n. 44 ormeggi alle unità di navigazione adibite al trasporto pubblico non di linea di persone;
- b) destinazione di n. 41 ormeggi alle unità da pesca professionale;
- c) destinazione degli ormeggi al diporto 1388 con la riserva di:
 - c.1) n. 77 posti barca al diporto commerciale;
 - c.2) unità di navigazione dei residenti 30 % del totale dei posti barca di ogni singolo comune;
 - c.3) n. 15 ormeggi complessivi dedicato al transito a giorno o ad ore, con la previsione di almeno un punto di imbarco e sbarco per persone con mobilità ridotta;
 - c.4) destinazione, se possibile, di n. 1 posto barca in ogni porto regionale alle unità di navigazione delle società o circoli nautici, adibite ad appoggio e soccorso nell'attività di scuola o manifestazioni nautiche iscritte nei pubblici registri;
 - c.5) minimo n. 44 posti per ormeggio temporaneo.
- d) destinazione di un ormeggio alle unità navali dello Stato o dei soggetti istituzionali preposti alla vigilanza e soccorso fino ad un massimo di n. 10 su tutto il bacino.

Le contingenze di cui ai punti precedenti saranno ripartite singolarmente per ciascun porto ed assegnate con le modalità di cui al successivo art. 5.

ELENCO PORTI REGIONALI	
	PORTO GALEAZZI
COMUNE DI SIRMIONE	PORTO CASTELLO
	PORTO PONTILI
	PORTO VECCHIO
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	PORTO ZATTERA
	PORTO RIVOLTELLA
COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	PORTO VILLA GARUTI
COMUNE DI MONIGA DEL GARDA	PORTO VECCHIO
COMUNE DI MANERBA DEL GARDA	PORTO TORCHIO
	PORTO DI DUSANO
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO	PORTO DI SAN FELICE
	PORTO DI PORTESE
	PORTO SIRENA
COMUNE DI SALO'	LUNGOLAGO
	PORTO DI BARBARANO
	PORTO DI GARDONE SOTTO
COMUNE DI GARDONE RIVIERA	PORTO CASINO'
	PORTO DI FASANO
	GOLFO DI MADERNO
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO	PORTO DI MADERNO
	PORTO DI TOSCOLANO
	PORTO DI VILLA
COMUNE DI GARGNANO	PORTO DI GARGNANO
	PORTO DI BOGLIACO
COMUNE DI TIGNALE	PORTO DI TIGNALE
	PORTO NUOVO LATO NORD
COMUNE DI LIMONE SUL GARDA	PORTO VECCHIO
	PORTO NUOVO

COMUNE DI ANFO	PONTILE IN LOCALITA' PORTO
COMUNE DI IDRO	PONTILE IN LOCALITA' CRONE
COMUNE DI BAGOLINO	PONTILE IN LOCALITA' PONTE CAFFARO

ART. 5

Modalità di assegnazione

L'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro affida in concessione i posti di ormeggio nei porti lacuali regionali attraverso l'emanazione di un apposito "bando" predisposto sulla base delle indicazioni contenute nel presente regolamento.

Il bando dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

1. Oggetto e durata delle assegnazioni degli ormeggi;
2. Contingente dei posti messi a gara;
3. Modalità e termini per la presentazione delle istanze per il rilascio della concessione;
4. Requisiti necessari per la partecipazione al bando;
5. Procedure di assegnazione;
6. Obblighi del concessionario;
7. Eventuali norme di rinvio;
8. Procedure di ricorso.

Il bando per l'assegnazione dei posti di ormeggio viene pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi antecedenti il periodo indicato nel bando medesimo per la presentazione delle domande.

L'assegnazione dei posti di ormeggio ha una validità annuale, automaticamente rinnovabile di anno in anno con una durata minima di anni sei, così come previsto dall'art. 18, comma 1°, del regolamento regionale n. 9 del 27 ottobre 2015 fino ad un massimo di anni nove previo parere del Comune di riferimento.

ART. 6

Domanda di assegnazione del posto di ormeggio

1. La domanda di assegnazione del posto di ormeggio deve essere presentata all'Autorità Portuale dal proprietario dell'unità di navigazione entro il termine previsto dal bando di assegnazione.
2. Le domande presentate o spedite anticipatamente rispetto ai termini previsti dal bando di assegnazione sono dichiarate non ammissibili.
3. La domanda deve recare l'esplicita richiesta di rilascio della concessione per l'occupazione di uno spazio acqueo da destinarsi all'ormeggio della propria unità di navigazione. Deve essere compilata in ogni sua parte, datata, sottoscritta in modo leggibile in regola con l'imposta di bollo e corredata degli allegati richiesti. Per la stessa unità di navigazione è ammessa una sola domanda anche nel caso di comproprietari. Nel caso di presentazione di più domande, verrà effettuata l'estrazione a sorte dell'istanza che verrà poi ammessa alla gara.
4. La domanda per il rilascio della concessione deve contenere:
 - i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico, eventuale numero di fax ed indirizzo di posta elettronica);
 - i dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani (via e numero civico, comune, provincia e cap);

- i dati per i residenti all'estero (comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo e recapito telefonico, eventuale numero di fax ed indirizzo di posta elettronica; indicare anche il domicilio in Italia);
- i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni (denominazione e tipo di ente o società, partita I.V.A. e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico, numero di fax ed indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata);
- il porto di preferenza ove si richiede l'assegnazione dell'ormeggio;
- la tipologia di concessionario ai sensi della Tabella "A" allegata al regolamento regionale (fruitore ordinario, impresa con finalità turistiche, operatore di aziende ricettive all'aria aperta, strutture alberghiere e attività di somministrazione di cibi e bevande, limitatamente a quanto utilizzato ai fini della navigazione, azienda pubblica o privata a maggioranza pubblica per le finalità istituzionali, ente o associazione senza fine di lucro per le imbarcazioni sociali, ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali, associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro affiliate a Federazioni Sportive nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI per le imbarcazioni sociali, pescatore professionista per le sole unità di navigazione iscritte negli appositi registri).

Relativamente all'unità di navigazione, nella domanda dovranno essere indicate:

- le caratteristiche dell'unità di navigazione [nome imbarcazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, targa, larghezza e lunghezza fuori tutto in centimetri e lunghezza massima comprensiva delle appendici (ovvero plancette, bompressi, delfiniere, spoiler e comunque qualunque cosa sia sporgente oltre la lunghezza dello scafo vero e proprio), il pescaggio];
- il tipo di propulsione (remi, vela – deriva fissa o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del motore o dichiarazione di potenza e matricola dello stesso, potenza massima – esercizio cv o kw, entro bordo, fuoribordo, entrofuoribordo).

Nella domanda il richiedente deve, inoltre, dichiarare:

- di essere il proprietario dell'unità di navigazione per la quale si richiede il posto barca;
- di essere disposto ad accettare il posto assegnato;
- di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme di cui alla legge regionale n. 6/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento regionale n. 9 del 27 ottobre 2015 e di quelle che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda;
- di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il termine stabilito dall'Autorità Portuale ed all'invio alla stessa entro i termini prescritti dell'attestazione dell'avvenuto pagamento.

Con riferimento all'unità di navigazione, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- n° 2 fotografie a colori dell'unità di navigazione con riprese diversificate (una di fronte e una di fianco) e, nel caso in cui, l'unità di navigazione sia munita di targa, questa dovrà risultare visibile così come eventuali scritte, disegni o particolari che aiutino ad identificarla. L'unità di navigazione deve essere fotografata libera da teli di copertura od altro. Non sono ammesse copie di dépliant o cataloghi;
- per servizio professionale: copia della licenza delle navi o galleggianti;

- per diporto: copia della licenza di abilitazione alla navigazione per unità di navigazione immatricolata;
- per diporto: copia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolata o della dichiarazione di potenza;

La domanda deve essere obbligatoriamente redatta in conformità allo schema che verrà predisposto dall'Autorità Portuale.

ART. 7

Modalità di assegnazione

Completate le riserve di cui all'art. 4 del presente regolamento, gli eventuali "posti di ormeggio" restanti saranno assegnati mediante pubblico sorteggio fra tutte le domande pervenute entro i termini previsti dal bando di assegnazione ammesse alla procedura di gara.

Una Commissione appositamente nominata dall'Autorità Portuale avrà il compito di espletare e verbalizzare le operazioni di gara.

Art. 8

Graduatoria e pubblicità

Espletate le procedure di gara, la Commissione redige per ogni porto una graduatoria provvisoria che comprende:

- a. gli assegnatari di posto barca;
- b. i richiedenti non risultati assegnatari che vengono inseriti in una lista di attesa.

Tale elenco viene pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sui siti internet del Comune interessato all'assegnazione dei posti barca e dell'Autorità di Bacino per quindici giorni consecutivi durante i quali potranno essere presentati eventuali reclami scritti direttamente alla Commissione.

Al termine del periodo di pubblicazione, l'Autorità di Bacino provvederà con proprio atto alla concessione dei posti di ormeggio disponendo la graduatoria definitiva e la relativa lista d'attesa che sarà valida per l'intera durata del periodo di assegnazione.

ART. 9

Ormeggio invernale

L'Autorità di Bacino, con le modalità specificate nel rispettivo bando di assegnazione, può prevedere la possibilità, durante il periodo invernale (1° ottobre - 30 aprile), di assegnare ad altri richiedenti eventuali posti d'ormeggio lasciati temporaneamente liberi dai concessionari. L'assegnatario di diritto avrà titolo ad una riduzione del canone concessorio pari al 20% a condizione che l'ormeggio reso libero venga temporaneamente assegnato; il canone concessorio dell'assegnatario temporaneo sarà calcolato tenuto conto della durata della concessione effettiva, fatto comunque salvo il pagamento del canone minimo pari ad € 200,00.

ART. 10

Adempimenti degli assegnatari

Gli assegnatari dei posti di ormeggio sono tenuti al versamento dei relativi canoni d'uso nei modi e nei termini stabiliti dalla comunicazione di avvenuta assegnazione. Il versamento relativo alle annualità successive andrà effettuato entro e non oltre il termine indicato dall'Autorità Portuale.

In caso di mancata osservanza dei termini prescritti, decade "ipso iure" il diritto all'assegnazione.

L'Autorità Portuale rilascia annualmente ai concessionari un apposito contrassegno riportante il simbolo della Regione Lombardia e la dicitura "demanio regionale". Il contrassegno viene consegnato al concessionario al momento della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone ed è apposto sulla unità di navigazione in un punto ben visibile.

È compito del concessionario provvedere alla manutenzione del contrassegno d'ormeggio, che deve essere sempre in condizioni tali da garantirne la massima visibilità e leggibilità.

È fatto obbligo all'assegnatario di comunicare tempestivamente all'autorità demaniale le eventuali variazioni rispetto alle informazioni indicate nella domanda di concessione.

ART. 11

Canoni concessori.

- a. Per gli "ormeggi annuali" il canone concessorio è unico ed è determinato ai sensi dell'art. 37 comma 3° del regolamento regionale 27 ottobre 2015 n. 9 recante "Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione" pubblicato sul B.U.R.L. n. 44 del 30 ottobre 2015.
- b. Per gli "ormeggi temporanei" verranno applicate le seguenti tariffe:

RESIDENTI	EURO AL GIORNO				
	Periodo A Dal 01/01 al 15/04	Periodo B Dal 16/04 al 30/06	Periodo C Dal 01/07/ al 31/08	Periodo D Dal 01/09 al 15/10	Periodo E Dal 15/10 al 31/12
Per imbarcazioni fino a 5,00 metri	1,00	3,00	4,50	3,00	1,00
Da 5,01 a 7,50 metri	1,00	4,00	6,00	4,00	1,00
Oltre i 7,50 metri	1,00	5,00	7,50	5,00	1,00

NON RESIDENTI	EURO AL GIORNO				
	Periodo A Dal 01/01 al 15/04	Periodo B Dal 16/04 al 30/06	Periodo C Dal 01/07/ al 31/08	Periodo D Dal 01/09 al 15/10	Periodo E Dal 15/10 al 31/12
Per imbarcazioni fino a 5,00 metri	2,00	4,00	6,00	4,00	2,00
Da 5,01 a 7,50 metri	2,00	6,00	9,00	6,00	2,00
Oltre i 7,50 metri	2,00	8,00	12,00	8,00	2,00

c. fino a 63 giorni si applicano le tariffe relative al periodo
d. da 64 a 90 giorni si applicano le tariffe relative al periodo D
e. da 91 a 180 giorni si applicano le tariffe relative al periodo E

ART. 12

Norme generali

- a) La vendita dell'unità di navigazione a terzi non comporta per l'acquirente il subingresso automatico nella concessione.
- b) E' assolutamente vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato dall'Autorità Portuale.
- c) Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata nella domanda di concessione se non a seguito di autorizzazione dell'Autorità Portuale.
- d) L'eventuale sostituzione dell'unità di navigazione oggetto della concessione deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità demaniale per la variazione dei canoni d'uso e per l'eventuale rilascio del nuovo contrassegno. La conservazione del posto di ormeggio è subordinata alla verifica d'ufficio della nuova unità di navigazione, che deve mantenere le caratteristiche di quella precedentemente autorizzata ed essere comunque compatibile con le dimensioni dello spazio acqueo concesso.
- e) L'assegnazione di un posto di ormeggio per l'unità di navigazione oggetto della domanda esclude l'eventuale assegnazione di un posto d'ormeggio in un altro comune lacuale pena la decadenza della concessione.
- f) L'uso di uno spazio acqueo da parte di soggetti diversi dall'assegnatario, pur con il consenso dello stesso, comporta la decadenza della concessione.
- g) Il concessionario durante il periodo estivo (1° maggio - 30 settembre) dovrà utilizzare stabilmente il posto di ormeggio in concessione evitando eventuali ubicazioni presso cantieri privati oppure l'utilizzo saltuario del posto; nel caso di mancato utilizzo per un periodo superiore a sette giorni, il concessionario dovrà comunicare preventivamente per iscritto all'Autorità Portuale il periodo di assenza temporanea dell'unità di navigazione.

Accettando la concessione del "posto barca" il concessionario:

- h) solleva l'Autorità Portuale da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose provocati dall'unità nonché per eventuale furto, danneggiamento o avaria dell'unità stessa;
- i) si impegna a risarcire l'Autorità di Bacino per eventuali danni causati alle attrezzature portuali;
- j) si impegna a controllare periodicamente il "posto barca" assegnato intervenendo tempestivamente qualora l'ormeggio non garantisca più l'incolumità dell'unità di navigazione ormeggiata, l'incolumità di altre imbarcazioni o delle strutture portuali; in particolare le attività periodiche di verifica devono essere intensificate in presenza di perturbazioni meteorologiche tali da modificare sensibilmente il livello delle acque e/o il corretto galleggiamento dell'imbarcazione e la tenuta dei sistemi di ormeggio.

Ogni danno conseguente alla mancata o non corretta custodia dell'unità di navigazione sarà a carico del concessionario inadempiente.

ART. 13

Responsabilità

Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dalla Regione e dall'Autorità Portuale nei riguardi delle unità di navigazione, pur regolarmente autorizzate, che ormeggiano nel porto.

Parimenti non sono riconoscibili responsabilità a carico dell'Autorità Portuale per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore od a fenomeni naturali.

I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione e sono tenuti a stipulare un'apposita polizza assicurativa. L'Autorità portuale può in qualunque momento chiedere copia della suddetta polizza all'assegnatario, il quale deve provvedere in merito pena la revoca della concessione.

ART. 14

Controlli e vigilanza

Le unità di navigazione autorizzate all'ormeggio devono esporre a bordo il relativo titolo, certificato da un apposito contrassegno rilasciato dall'autorità portuale riportante gli estremi dell'assegnazione: porto, numero del posto barca e anno di assegnazione dell'ormeggio.

La vigilanza in materia di demanio lacuale e navigazione interna è regolata dalla normativa regionale e/o dai provvedimenti emanati in materia dall'autorità demaniale purché non in contrasto con la normativa regionale.

Ai sensi del Regolamento regionale n. 9/2015 l'ormeggio abusivo comporta la rimozione dell'unità di navigazione ed i proprietari sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di loro proprietà, oltre che al versamento della relativa sanzione amministrativa.

ART.15

Disciplina degli ormeggi, regolamentazione del traffico portuale e doveri degli utenti

1. E' fatto assoluto divieto di svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'approdo, anche a bordo a mezzo di imbarcazioni, che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio dell'approdo o predisposto dall'Ente;
2. E' vietato usare gli impianti per usi diversi per i quali sono stati realizzati;
3. E' vietata la posa di infrastrutture all'interno dei porti (scalette di accesso, anelli, bitte di ormeggio, copertoni, paracolpi, boe, ecc) salvo preventiva autorizzazione dell'ufficio competente. Le attrezzature eventualmente posate divengono proprietà dell'autorità demaniale allo scadere della concessione;
4. E' vietato ormeggiare imbarcazioni di qualsiasi genere fuori dalle zone destinate a tale scopo;
5. La sosta delle imbarcazioni negli spazi per ormeggio temporaneo, non deve superare le quattro ore, salvo natanti in difficoltà riscontrata, pena la rimozione immediata;
6. Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza di quanto stabilito dal Codice della Navigazione, ed in particolare la velocità non dovrà superare i due nodi;
7. E' fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati parabordi;
8. E' vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, oggetti, liquidi e detriti o altro nell'ambito della zona portuale, sia in acqua che in banchina;
9. In caso di unità di navigazione ormeggiate in condizioni di grave stato di abbandono, l'Autorità demaniale previa diffida al concessionario affinché provveda alla riparazione o alla rimozione, trascorsi 30 giorni, provvederà a revocare la concessione demaniale;

10.L'Autorità demaniale si riserva in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, di ordinare la rimozione anche temporanea delle unità di navigazione fino a nuovo provvedimento. Nulla è dovuto ai concessionari a titolo di risarcimento per la sospensione della concessione. Eventuali unità di navigazione non rimosse saranno sgomberate d'ufficio, addebitando ogni onere e spesa ai proprietari delle stesse.

ART. 16

Norma di rinvio

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme attuative e la vigente normativa regionale in materia.

ART. 17

Norme transitorie

La disciplina in materia di assegnazione degli ormeggi di cui al presente regolamento si applica ai bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo. Le assegnazioni di posti barca antecedenti a tale data sono regolate dalla disciplina previgente fino alla loro naturale scadenza.



AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO

Salò, 10 AGO. 2016

PARERI

resi dal Responsabile dei Servizi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267


In ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto responsabile del servizio esprime

PARERE Favorevole
-----:
 Contrario

PARERE NON DOVUTO trattandosi di mero atto di indirizzo

Il Direttore
(Ing. Fausta Tonni)

Fausta Tonni



In ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto responsabile del servizio esprime

PARERE favorevole
-----:
 contrario

PARERE NON DOVUTO trattandosi di mero atto di indirizzo


Il Direttore
(Ing. Fausta Tonni)

Fausta Tonni



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Bernardo Berardinelli



Il Segretario
Ing. Fausta Tonni



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 267/2000)

N. 1155 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno - 5 SET, 2016 all'Albo Pretorio dell'Autorità di Bacino ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, - 5 SET, 2016

Il Segretario
Ing. Fausta Tonni



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


(art. 134 D. Lgs. 267/2000)


Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Autorità di Bacino:

- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li, - 5 SET, 2016

Il Segretario
Ing. Fausta Tonni






1

1941

1942



1943

